



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina
Medaglia d'oro al Merito Civile

SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 15/12/2020

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

IL Segretario Comunale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lenola, 15.12.2020 f.to (Dott.ssa Maria Pia Fiore)

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1. lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.


IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lenola, 15.12.2020 f.to (Dott.ssa Maria Pia FIORE)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
Lenola, 15.12.2020 f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data ~~20 GEN 2021~~ (Registro n. 29)

Il Messo Comunale
Addetto alla Pubblicazione
f.to (Immacolata FASOLO)



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Pia FIORE)

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;

- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20

per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2020 sono pari €.1.830,00 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad €.1.417,00 (art.67, comma 2, lett.a);

Preso atto che:

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue "come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020", tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;

- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;

- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

Preso atto in merito agli incentivi tecnici che:

- La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”* esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal 01/01/2018, mentre per le gare approvate precedentemente i citati incentivi soggiacciono ai limiti di crescita del salario accessorio;
- L'Ente è dotato di specifico regolamento sulla distribuzione degli incentivi tecnici;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Considerato che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende le voci di parte stabile che si aggiungono all'unico importo consolidato riferito al 2017, la seconda (comma 3), ricomprende risorse eventuali e variabili di anno in anno, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto nello specifico che l'art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;

Considerato:

- che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

- che in particolare il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Vista la determinazione n° 27 del 06/10/2016 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale per l'anno 2016;

Richiamata integralmente la determinazione n° 79 del 08.11.2018 di costituzione definitiva del Fondo 2018 nella quale è stato determinato l'importo del Fondo consolidato anno 2017 che risulta quantificato in € 87.086,00 e che, ai sensi dell'art. 67 co. 1 CCNL 21/5/2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Considerato che in relazione all'annualità 2020 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;

- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (Allegato B)

- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (2019);

Considerato che occorre provvedere alla quantificazione definitiva del fondo per la contrattazione integrativa anno 2020 per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale prevede all'art. 23 comma 2 che a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Considerato che in forza del contenimento del Fondo risorse decentrate nella misura massima del 2016 occorre operare una decurtazione che riporti il valore complessivo all'ammontare dell'esercizio precedente;

Visto il D.Lgs.30/3/2011 n°165;

Visto il D.Lgs.18/8/2000 n°267;

DETERMINA

1) di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;

2) di procedere alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 per complessivi €.87.231,00 di cui €.87.131,00 di parte stabile €.100,00 di parte variabile in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l'importo delle risorse decentrate di parte stabile dell'anno 2020, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative, del salario accessorio del Segretario comunale, degli straordinari, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che la quantificazione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2020 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;

4) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali:

- le progressioni economiche orizzontali storiche;
- le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020;

5) di dare atto che l'effettivo utilizzo delle somme di parte variabile è subordinato alla certificazione del Revisore dei Conti circa la compatibilità con i vincoli risultanti dai CCNL e la coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria, ai sensi dell'art 40, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii..

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 - CCNL 2016/2018

	2016	2018	2020
Risorse stabili - CCNL 2016/2005			
Importo Unico Consolidato Anno 2003 (Art.31, co.2, CCNL 2002-05)	60.057,00	60.057,00	60.057,00
Incrementi CCNL 2002-05 (Art.32, commi 1,2,7)			
Incrementi CCNL 2004-05 (Art.4, commi 1, 4 e 5 parte fissa)	4.144,00	4.144,00	4.144,00
Incrementi CCNL 2008-09 (Art.8, commi 2,5,6 e 7 parte Fissa)	4.485,00	4.485,00	4.485,00
Incremento per riduzione stabile straordinario (Art.14, co.1, CCNL1998-2001)			
Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica (Art.15, co.5, CCNL 1998-2001 parte fissa)	6.250,00	6.250,00	6.250,00
RIA ed Assegni ad personam personale cessato (Art.4, co.2, CCNL 2000-01 dal 2001)	11.522,00	11.522,00	11.522,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018		86.458,00	86.458,00
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2			
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)			2.420,00
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)			
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE			
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI			
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI			
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)			
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)			
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DIPENDENTI DELLE PROVINCE - ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017			
RISORSE STABILI	86.458,00	86.458,00	88.878,00
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART.9 CO.2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014 dal 2015 in poi)	2.574,00	2.574,00	2.574,00
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016) - Parte Fissa			2.420,00
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	83.884,00	83.884,00	83.884,00
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORNI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE			
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT			
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)			100,00
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)			
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)			
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)			
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I) - PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA			
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)			
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2			100,00
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2			
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5		1.830,00	1.830,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5		1.417,00	1.417,00
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) STAB.NI ART. 20 D. LGS. N. 75/2017			
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2		3.247,00	3.247,00
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)			
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT			
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)			
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2			
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	83.884,00	87.131,00	87.231,00
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	83.884,00	83.884,00	83.884,00
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE		3.247,00	3.247,00
TOTALE RISORSE STABILI	83.884,00	87.131,00	87.131,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	0,00	0,00	100,00
Altre Decurtazioni			
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE			
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI			
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)			
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQIES DEL D.LGS. 165/2001)			
ALTRE DECURTAZIONI...			
TOTALE DECURTAZIONI			
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	83.884,00	87.131,00	87.231,00

ALLEGATO 2 alla DETERMINAZIONE n. 62 del 15/12/2020

Tabella - Bilancio dei valori rispetto alle scade e in C/C n. 147/2020 e l'Innovazione contrattuale 2015-2018 (in euro e centesimi)

Anni/Cat.	C/C n. 147/2020						C/C n. 147/2020						C/C n. 147/2020						C/C n. 147/2020									
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021			
	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E	Cat. D	Cat. E		
D0	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72	28.927,72

TABELLA - MODIFICAZIONI DI IMPET

Cat. D e E	ANNO 2015						ANNO 2016						ANNO 2017						ANNO 2018						ANNO 2019						ANNO 2020									
	Cat. D		Cat. E		Cat. D		Cat. E		Cat. D		Cat. E		Cat. D		Cat. E		Cat. D		Cat. E		Cat. D		Cat. E		Cat. D		Cat. E		Cat. D		Cat. E									
	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.	Titolo	Cont.										
D6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale a fondo con tredicesima

Il presente documento è stato verificato e approvato dal Collegio Sindacale della società in data 15/12/2020. Il presente documento è stato verificato e approvato dal Collegio Sindacale della società in data 15/12/2020.